



COMUNE DI OSINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E BENEFICI ECONOMICI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2021

INDICE

CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Esclusioni
- Art. 3 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche
- Art. 4 – Settori di intervento
- Art. 5 – Interventi relativi ad attività o manifestazioni socio-assistenziali, di salute pubblica umanitarie
- Art. 6 – Interventi relativi all'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- Art. 7 – Interventi relativi ad attività culturali, artistiche e scientifiche
- Art. 8 – Interventi relativi ad attività educative
- Art. 9 – Interventi relativi alla tutela ambientale
- Art. 10 – Interventi relativi ad attività ricreative, sportive e del tempo libero
- Art. 11 – Attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali

CAPO II

INDIRIZZI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- Art. 12 – Indirizzi dell'Amministrazione comunale
- Art. 13 – Criteri
- Art. 14 – Casi particolari
- Art. 15 – Iniziative destinate alla beneficenza
- Art. 16 – Pubblicità
- Art. 17 – Modalità di presentazione dell'Istanza
- Art. 18 – Esame della domanda e concessione del contributo
- Art. 19 – Modalità di erogazione
- Art. 20 – Revoca del contributo
- Art. 21 – Responsabilità
- Art. 22 – Pubblicità, Trasparenza

CAPO III

PATROCINIO E BENEFICI ECONOMICI DI MODESTA ENTITÀ

- Art. 23 – Patrocinio del Comune
- Art. 24 – Benefici economici di modesta entità

CAPO IV

NORME FINALI

- Art. 25 – Abrogazione
- Art. 26 – Termini decorrenza

Capo I

Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

I. Il Comune di Osini, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene e valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopo di lucro, rivolta a iniziative che esso riconosce utili per lo sviluppo della persona e per il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, nelle sue varie manifestazioni sociali, economiche, ambientali, sportive, culturali e turistiche.

II. Il Comune può altresì contribuire economicamente ad attività svolte da persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, associazioni, comitati, fondazioni, istituzioni di carattere privato, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al comma I.

III Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e delle altre disposizioni in materia, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, di patrocini nonché l'attribuzione di benefici economici di modesta entità, ai soggetti e per le attività indicate nei commi precedenti;

IV Il consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare, complessivamente e per settore, alle attività di cui al comma I.

Art. 2 Esclusioni

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;

b) i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012;

c) la concessione di immobili di proprietà comunale, disciplinata con apposito regolamento, fatta salva la concessione di sale o spazi pubblici per l'occasionale svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui ai successivi articoli del presente regolamento;

Art. 3 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

Gli interventi comunali consistono nella erogazione di contributi e nella concessione di patrocinio nonché benefici economici di modesta entità;

I. Ai soli fini del presente regolamento:

- per «*concessione di contributi*»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- per «*patrocini*»: si intende l'adesione in forma simbolica e la manifestazione di apprezzamento da parte del Comune per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.
- per «*benefici di modesta entità*»: si intende la fruizione gratuita o a prezzo agevolato di prestazioni, servizi o beni del Comune per iniziative che hanno ottenuto il patrocinio comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti comunali in materia. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «collaborazioni» - apporto professionale o di lavoro dei dipendenti comunali;

II. L'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:

- **contributi economici ordinari** che sono concedibili annualmente in favore di coloro che entro il termine stabilito da apposito bando, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e pubblicato, presenteranno regolare istanza. La richiesta può riguardare solo l'ordinaria attività.
- **contributi economici straordinari** sono concessi per progetti ed iniziative presentati al di fuori dei termini stabiliti dal bando per la concessione dei contributi ordinari, ammissibili unicamente nel caso in cui sia possibile dimostrare l'eccezionalità dell'iniziativa da realizzare, e la disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio di previsione. I soggetti beneficiari di contributi ordinari possono richiedere contributi straordinari per singole iniziative o manifestazioni purché non comprese nei programmi già finanziati con i contributi ordinari.

III Le tipologie di intervento sopra descritte possono essere erogate anche cumulativamente.

Art. 4 – Settori di intervento

I. I contributi, nonché gli altri benefici economici possono essere concessi per attività da realizzarsi nei seguenti settori di intervento:

- attività socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie
- -impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- -attività culturali, artistiche e scientifiche;
- -attività educative;
- -attività di tutela ambientale;
- -attività ricreative, sportive e del tempo libero;
- -attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali;
- -altre attività ed iniziative di generale interesse

II. Le attività e iniziative di cui al presente articolo devono essere preferibilmente rivolte a beneficio della collettività locale.

III. I contributi possono essere disposti anche a favore di enti ed associazioni che operano al di fuori del Comune di Osini tenuto conto della valenza dei progetti presentati e del loro possibile/auspicato ritorno rispetto al territorio.

Art. 5 – Interventi relativi ad attività o manifestazioni socio-assistenziali, di salute pubblica umanitarie

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, gruppi, comitati, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, per iniziative che abbiano carattere sussidiario rispetto alla ordinaria attività dei servizi sociali e ne integrino le finalità e la portata, o per attività e manifestazioni (che preferibilmente vengano svolte a Osini o comunque coinvolgano il territorio) intese a:

- garantire la protezione e la tutela dell'infanzia;
- favorire la prevenzione ed al recupero del disagio;
- garantire la protezione e la tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- ricercare la prevenzione o la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale delle fasce più deboli della popolazione;
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento della popolazione su problematiche socio-assistenziali, di salute pubblica;
- favorire l'autonomia e l'inserimento sociale di persone anziane, diversamente abili o di soggetti a rischio di emarginazione.

Art. 6 – Interventi relativi all'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati, gruppi, comitati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano anche al di fuori del territorio comunale:

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli studenti, degli adulti e degli anziani nei rispettivi ambienti di vita;
- per iniziative rivolte alla promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- per le iniziative aventi ad oggetto la promozione della dignità umana ed il rispetto dei diritti umani.

Art. 7 – Interventi relativi ad attività culturali, artistiche e scientifiche

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, gruppi, comitati associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, che abbiano come finalità di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Rientrano nel presente articolo anche gli interventi

rivolti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale locale.

Art. 8 – Interventi relativi ad attività educative

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, gruppi, comitati, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, per attività o manifestazioni intese a favorire, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, la realizzazione di convegni, mostre e rassegne o attività di prevenzione per il mondo giovanile con finalità didattiche, compresa la promozione di scambi culturali ed educativi tra i giovani del Comune e quelli di altre comunità, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive;

Art. 9 – Interventi relativi alla tutela ambientale

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati, gruppi, comitati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali ed il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 10 – Interventi relativi ad attività ricreative, sportive e del tempo libero

I. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale il cui svolgimento sia previsto a Osini e/o che coinvolgano la collettività locale.

II. Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati gruppi, comitati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato o di promozione sociale per l'organizzazione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi ed il cui svolgimento sia previsto a Osini.

III. Particolare attenzione sarà riservata agli sport e attività ricreative e del tempo libero che favoriscono un corretto rapporto con l'ambiente, che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e che vengono intraprese senza scopo di lucro.

IV. L'utilizzo a condizioni agevolate dell'uso continuativo ed esclusivo di impianti ed attrezzature a società sportive legalmente costituite, è regolata dalla specifica normativa di settore che deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture, le condizioni e modalità per l'utilizzo delle strutture da parte di altre associazioni ed inoltre precisare l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Art. 11 – Attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali

I. Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati, gruppi, comitati e associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro che operano per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione locali, mediante interventi rivolti:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, anche con finalità di promozione e pubblicizzazione delle risorse e dei prodotti locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

CAPO II –

Indirizzi Criteri e Modalità per la concessione di contributi

Art. 12 – Indirizzi dell'Amministrazione comunale

I. L'Amministrazione Comunale procede annualmente a stanziare su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento le risorse che intende destinare ai contributi.

II. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza del presente regolamento.

Art. 13 – Criteri

I. La concessione delle forme di sostegno di cui all'art. 3, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento, è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

- a. valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della "rilevanza sociale" in rapporto:
 - al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
 - alla natura dell'attività, con particolare riferimento ai servizi resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
 - al tipo di organizzazione, con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi con particolare attenzione alle attività rivolte a favore di minori, anziani e disabili;
 - al tipo di intervento, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria;

- al numero di persone coinvolte e livello di partecipazione, con priorità per i progetti realizzati congiuntamente e con il coinvolgimento di più Associazioni;
- alla consolidata presenza dell'iniziativa sul territorio.

b) affidabilità del richiedente, valutata sulla base del positivo esito di precedenti attività e dell'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi;

c) considerazione del carattere di originalità e di innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale e alla conseguente ricaduta positiva sullo sviluppo economico e di immagine turistica dell'intero territorio comunale.

II. La concessione viene deliberata con provvedimento motivato di Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio cui fa riferimento la tipologia del contributo richiesto.

III. La Giunta Comunale, nel caso di manifestazioni, iniziative o progetti di rilevante interesse collettivo, può partecipare direttamente all'organizzazione degli stessi, sia assumendo una parte della spesa, sia concedendo un contributo ai promotori nei limiti dello stanziamento di bilancio.

IV Il Comune può assumersi l'intero onere economico di una iniziativa, a fronte di una attività organizzata da soggetti terzi ed il Comune:

- in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi e di programmi dell'Amministrazione
- ove decida di acquisire la veste di copromotore assumendola come attività propria.

V Della concessione del contributo e delle modalità di erogazione viene data comunicazione agli interessati a cura del Servizio comunale di riferimento.

Art. 14 – Casi particolari

I. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di contributi economici può essere altresì disposta dalla Giunta Comunale a favore di enti, associazioni, comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

II. Nei casi di cui al presente articolo si prescinde dal termine di presentazione della relativa domanda.

Art 15 – Iniziative destinate alla beneficenza

I. Per iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.

Art. 16 – Pubblicità

I. In tutte le forme e materiali di promozione e divulgazione dell'iniziativa o dell'attività i beneficiari sono tenuti a dare evidenza che la stessa è stata realizzata con il concorso del Comune di Osini.

Art. 17 – Modalità di presentazione dell'Istanza

I. Le associazioni, gli enti, i gruppi, i comitati e gli altri organismi contemplati dal presente regolamento possono chiedere al Comune la concessione di contributi di cui all'art. 3 presentando apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato o da referente designato.

II. La domanda per la concessione dei contributi deve pervenire di norma entro il termine previsto nel bando.

In deroga a tale termine è prevista la presentazione di istanze riferite ad attività/eventi sino a 15 giorni prima della data prevista per l'effettuazione/svolgimento delle medesime, e sino a 15 giorni dalla effettuazione/svolgimento della manifestazione fatto salvo che eventuali interventi economici del Comune potranno concretizzarsi unicamente in presenza di fondi residuali e/o specificamente stanziati.

III. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi e/o allegati i seguenti documenti:

- denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita iva del richiedente;
- descrizione della natura giuridica del soggetto richiedente e dei suoi ambiti di intervento oppure copia dell'atto costitutivo o statuto del richiedente ove non già in possesso del Comune;
- descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto dell'Ente;
- finalità dell'intervento e indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
- dettagliato piano finanziario previsionale con indicazione delle varie voci di entrata, compresa l'eventuale quota di autofinanziamento, e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
- bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente per i contributi a sostegno di attività che si svolgono durante tutto l'anno solare o per un'intera stagione sportiva;
- ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione comunale;
- indicazione di altri contributi richiesti o concessi da altri soggetti pubblici o privati per la medesima iniziativa o attività;
- precedenti esperienze maturate dal richiedente nella realizzazione di iniziative o attività analoghe a quella proposta;
- impegno a presentare a consuntivo un rendiconto delle entrate e delle spese sostenute;
- impegno a utilizzare il contributo concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta con indicazione degli estremi del conto corrente su cui effettuare il pagamento;
- dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;

- dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Il richiedente deve impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati esposti e fornire le informazioni o i documenti che eventualmente siano richiesti dagli uffici comunali ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Art. 18 – Esame della domanda e concessione del contributo

I. L'istruttoria delle domande è curata dall'ufficio competente verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative o attività, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.

L'Ufficio competente, in caso di documentazione incompleta, assegna un termine, di norma non inferiore ai 10 giorni, per il completamento o la regolarizzazione della pratica. L'inutile decorso del termine comporta l'esclusione dell'istanza dalla procedura di erogazione del contributo.

II. Con riferimento ai criteri definiti nel presente regolamento la Giunta Comunale, sulla base delle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, su proposta del Responsabile del Servizio preposto in base alla tipologia del contributo richiesto, individua i beneficiari, determina gli importi e le modalità di erogazione.

III. I contributi di norma possono essere erogati solo a fronte di spese vive relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività oggetto delle richieste. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno capo al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali o sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti (salvo casi previsti in base a normativa nazionale o regionale per particolari tipi di soggetti).

IV. E' comunque facoltà dell'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa o attività oggetto della domanda.

V. Entità/percentuale del contributo concesso:

a) Sino ad Euro 1.000,00. Il contributo può arrivare a coprire la totalità delle spese sostenute (e ritenute ammissibili) dal soggetto proponente.

b) Superiore a Euro 1.000,00 e sino ad Euro 5.000,00. Il contributo può arrivare a coprire l'80% delle spese sostenute (e ritenute ammissibili) dal soggetto proponente.

c) Superiore ad Euro 5.000,00. Il contributo può arrivare a coprire l'60% delle spese previste e sostenute per la realizzazione del progetto/iniziativa. La percentuale effettiva della compartecipazione del Comune di Osini viene demandata alla stipula di specifica convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

VI. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta Comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi con percentuale di compartecipazione finanziaria che vada oltre i limiti massimi di cui al comma precedente.

VII. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o all'attività oggetto della richiesta.

Art. 19 – Modalità di erogazione

I. L'erogazione dei contributi concessi viene effettuata con determinazione del responsabile del servizio competente, e possono essere liquidati con un acconto in misura non superiore al 50% dell'importo totale concesso. Il saldo dell'erogazione del contributo è corrisposto a seguito della presentazione all'amministrazione comunale da parte del beneficiario non oltre 4 mesi dal termine dell'attività/manifestazione, della seguente documentazione:

- sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa o dell'attività realizzata;

- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata (con particolare evidenziazione di eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici), delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa. Tale rendiconto dovrà essere corredato da idonei giustificativi almeno pari all'importo del contributo concesso

- dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del rendiconto o del consuntivo.

II. In caso di necessità ed urgenza debitamente motivate e documentate e che siano tali da compromettere la positiva realizzazione dell'attività o dell'iniziativa stessa, l'erogazione anticipata può arrivare anche al 100% dell'importo concesso, qualora sia previsto dal provvedimento di concessione del contributo ed è subordinata alla stipula di idonea Polizza fideiussoria a copertura dell'intero importo.

Lo stesso provvedimento può prevedere che l'erogazione del contributo avvenga anche in un'unica soluzione a consuntivo:

III Il beneficiario del contributo dovrà conservare ed esibire a richiesta dell'ufficio comunale competente i documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, documentazione SIAE, etc).

Il riscontro della non veridicità delle attestazioni e della documentazione presentata comporterà, oltre la revoca del contributo e l'esclusione del soggetto beneficiario dalla concessione dei contributi comunali per i due anni successivi, la segnalazione agli ordini giudiziari competenti

IV. Ove dal consuntivo o dal rendiconto presentato dal beneficiario dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore, rispetto al bilancio preventivo presentato a corredo dell'istanza di concessione, il contributo medesimo dovrà essere ridotto proporzionalmente, (previo specifico atto della Giunta Comunale) finalizzato alla riquantificazione dell'importo.

Art. 20 – Revoca del contributo

I. La concessione contributi, e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

II. Nel caso che l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, la Giunta Comunale procede alla revoca del contributo. In questo caso se si accerta una esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può prevedere l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente da quantificare dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento;

III. Parimenti il contributo è revocato qualora:

- L'iniziativa/attività non venga realizzata;

- la rendicontazione non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta - vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

IV Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni di cui ai commi precedenti, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata;

Art. 21 – Responsabilità

I. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività e alle iniziative proposte o ammesse alle diverse forme di intervento di cui all'art. 2 sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano.

II. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.

III. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa beneficiaria del contributo possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 – Pubblicità, Trasparenza

I. Ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", le informazioni inerenti gli atti di concessione dei contributi di cui al presente regolamento sono pubblicate sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente".

II. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e delle delibere di indirizzo del Consiglio Comunale:

III. Il Trattamento delle informazioni sui dati personali dei beneficiari è effettuato secondo i principi di tutela della riservatezza e dei diritti dei Cittadini, nel completo rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza.

IV. Gli atti riferiti alla concessione dei contributi comunali rimangono depositati presso i competenti Servizi per un periodo almeno pari ai 5 anni dalla erogazione dei contributi ed è facoltà dei cittadini richiedere la consultazione di tali atti.

Capo III – Patrocinio e benefici economici di modesta entità

Art. 23 – Patrocinio del Comune

I. Il Patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative e progetti organizzati da enti pubblici o soggetti privati è concesso dalla Giunta, sentito il parere dell'Assessore o del Delegato competente, su proposta del Responsabile del Servizio di riferimento.

II. Per ottenere la concessione del Patrocinio il soggetto interessato deve presentare richiesta formale, indirizzata al Sindaco, nella quale deve essere illustrata dettagliatamente l'iniziativa o progetto che si intende realizzare, i luoghi ed i tempi di effettuazione, gli obiettivi che si propone, l'azione di promozione predisposta per la sua pubblicizzazione. L'istanza deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, di norma, almeno 30 giorni prima della data di realizzazione della manifestazione/avvio del progetto.

III. Per ottenere la concessione del patrocinio l'iniziativa, manifestazione o progetto deve rispondere in via di massima ai seguenti requisiti:

a) integrare ed arricchire il panorama delle iniziative programmate a livello cittadino nei seguenti settori:

- attività per la tutela dei valori monumentali, storici e delle tradizioni locali;
- musica, spettacolo, arti visive, fotografia, cinema, letteratura;
- attività ricreative e del tempo libero, dibattiti su temi socio-culturali;
- attività educative, formative;
- attività turistiche;
- sviluppo economico;
- tutela dei valori ambientali;
- tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia, dei diritti dei Cittadini;
- attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di disagio e di emarginazione;
- attività sportive.

b) essere in grado di coinvolgere la cittadinanza, con particolare attenzione all'utenza giovanile;

c) Promuovere il dialogo interculturale;

d) Promuovere una migliore utilizzazione del tempo libero;

e) Usufruire di una azione di promozione e di comunicazione (manifesti, inviti, ecc.), sulla quale è apposto il logo del Comune di Osini, che sia qualificata per una idonea presentazione pubblica dell'iniziativa patrocinata e per il conseguimento degli obiettivi che la stessa si propone.

IV. La concessione del Patrocinio è comunicata formalmente al soggetto richiedente e deve essere resa nota, mediante l'apposizione del logo del Comune di Osini, su tutto il materiale promozionale.

V. L'eventuale diniego del patrocinio è comunicato agli interessati almeno 15 giorni prima della data dell'iniziativa per la quale era stato richiesto il patrocinio

Art. 24 Benefici economici di modesta entità

I La concessione del patrocinio del Comune può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede per la migliore riuscita della iniziativa:

- concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune;
- promozione dell'iniziativa tramite i canali comunicativi del Comune;
- affissione delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio, previamente vistate per il contenuto dal Comune;
- uso, per il tempo necessario alla iniziativa, di spazi ed aree pubbliche, strutture ed attrezzature comunali o altro, a titolo gratuito o a tariffa ridotta, nel rispetto delle norme vigenti in materia e dei relativi specifici Regolamenti comunali in vigore.

II La giunta Comunale può conferire libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.

Capo IV – Norme finali

Art. 25 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale per la concessione di Benefici Economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati;

Art. 26 - Termini decorrenza Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della Deliberazione Consiliare che ne dispone l'approvazione, è diffuso conformemente a quanto previsto dal precedente Art. n. 22 ed entra in vigore decorso il 15° giorno successivo dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune.